



GIUSTIZIA MINORILE:

**Raccolta di giurisprudenza di merito
del Tribunale per i Minorenni di Roma**

**Numero 2
Gennaio 2020**



GIUSTIZIA MINORILE.

Raccolta di giurisprudenza di merito del Tribunale per i Minorenni di Roma

Sommario

<u>Editoriale</u>	4
<u>Diritto civile</u>	6
<u>Massima del decreto del 23 ottobre 2018</u>	6
<u>Tribunale per i Minorenni di Roma decreto del 23/10/2018</u>	6
<u>Massima del decreto del 26 marzo 2019</u>	9
<u>Tribunale per i Minorenni di Roma decreto del 26/03/2019</u>	9
<u>Diritto Penale</u>	12
<u>Massima ordinanza del 26 novembre 2019</u>	12
<u>Tribunale per i Minorenni di Roma, Ufficio Magistrato di Sorveglianza ordinanza 26/11/2019</u>	12
<u>Diritto Internazionale</u>	15
<u>Massima sentenza n. 2135/2018 dell'11/12/2018</u>	15
<u>Tribunale per i minorenni di Roma, R.G. 2135/2018 VG Cron. n. 7567/18</u>	15
<u>Massima Sentenza n. 2247/2018 del 20/12/2018</u>	20
<u>Tribunale per i minorenni di Roma. R.G. n. 2247/2018 VG Cr. n. 7724/18</u>	20

Editore:

Camera dei Minori e della Famiglia di Roma
Via Chioggia, 2 00182 Roma

Responsabile:

Pres. Avv. Eleonora Appolloni

Direttore:

Avv. Chiara Merlo

Registrazione: Tribunale di Roma n° 32/19 del 14.3.2019

Redazione:

Avv. Eleonora Appolloni - Avv. Eugenio Bisceglia - Avv. Sabina Ciabattari - Avv. Daniele Fabi
- Avv. Francesco Maria Graziano - Avv. Rina Izzo - Avv. Alessia Lombardi - Avv. Chiara Merlo
- Avv. Benedetta Palombo - Avv. Valerio Vasale.

Comitato Scientifico:

Prof. Francesco Bruno, Dott.sa. Simonetta Costanzo, Prof.ssa Anna Lasso, Prof. Giulio Nicola Nardo.

Selezione sentenze:

La selezione delle sentenze in materia di diritto civile, penale ed internazionale sono a cura del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Editoriale

I provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Roma, pubblicati in questo numero della Rivista, affrontano alcuni temi, quali l'esercizio della responsabilità genitoriale, il diritto relazionale del minore, la fragilità e la conflittualità nei rapporti familiari e interrelazionali, in un'ottica minore-centrica. Nelle decisioni selezionate dalla Magistratura minorile sembra emergere, infatti, la finalità di tutelare in modo rafforzato la personalità del minore nelle relazioni che lo vedono coinvolto.

Il provvedimento di diritto penale ha ad oggetto una richiesta di trasferimento del minore rivolta al Magistrato di Sorveglianza per ottenerne il nulla osta. L'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale assicura da un lato il rispetto del principio di territorialità, ma anche e soprattutto il perseguimento degli obiettivi del progetto "educativo" con riferimento al "trattamento" previsto per il minore.

Nel caso di specie, il ragazzo in IPM di 17 anni, con un passato di fallimenti adottivi e di ripetuti abbandoni, si trova in una situazione psicologica molto complessa che determina una marcata incapacità di adesione alle regole con conseguente alta probabilità di fallimento del progetto educativo. Il Magistrato nel motivare il rifiuto, dopo aver rilevato che nel caso di specie non sussistono i presupposti giuridici per accogliere la richiesta di nulla osta, sottolinea altresì che la permanenza del ragazzo in un istituto per l'intera durata della pena rappresenta per il minore l'unica possibilità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi indicati nel piano di trattamento formulato nel suo interesse. Il Tribunale, quindi, tiene in altissima considerazione il trascorso di vita e la personalità del minore nell'analizzare la richiesta di trasferimento, concludendo per la negatività di una decisione di accoglimento nell'ottica del recupero del minore.

Altro provvedimento pubblicato in questo secondo numero dal quale emerge la prospettiva che vede al centro i diritti della persona minore di età proposta dal Tribunale è quello emesso in tema di illecita sottrazione internazionale di minori, alla luce della Convenzione Aja 25 ottobre 1980.

Nel caso in esame, a fronte della richiesta di immediato rientro presso il genitore collocatario negli Stati Uniti, il Tribunale ha ritenuto determinante la posizione espressa dalla minore, ascoltata nell'ambito della procedura vista l'età, per concludere per il rigetto della domanda.

La minore trascorre in Italia con il padre le vacanze estive e gli altri periodi di vacanza, mentre vive stabilmente con la madre. La ricorrente mette in risalto nella sua richiesta che la figlia ogni volta al rientro dalle vacanze, manifesterebbe "disagio" e "insofferenza". Il Collegio, dopo aver disposto con ordinanza l'ascolto della minore, evidenzia nella motivazione la "consapevolezza" della ragazza rispetto alla sua vicenda familiare, nonché la sua "capacità introspettiva" e di analisi rispetto ai conflitti fra i genitori e al suo conflitto adolescenziale con la madre. Stessa maturità della ragazza è emersa anche nell'espone i suoi sentimenti rispetto ai genitori, tanto che il Giudice ha ritenuto inopportuno accogliere la richiesta di immediato rientro, nonostante l'illiceità del trattenimento della minore in Italia, in virtù della riscontrata sussistenza di una causa di eccezione prevista dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja. Il Tribunale conclude all'esito della valutazione delle dichiarazioni della minore che una decisione di immediato rientro avrebbe significato ulteriore sofferenza per la minore che non ne avrebbe compreso il significato.

In materia civile, il provvedimento di rigetto del ricorso di una nonna per la salvaguardia del suo diritto a mantenere un rapporto significativo con i nipoti mette in luce ancora una volta la centralità nel nostro ordinamento dell'interesse del minore quale criterio interpretativo che deve orientare le decisioni e le scelte degli operatori. Nel caso de quo all'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale conclude che aumentare la frequentazione dei nipoti con la nonna, stante il conflitto tra quest'ultima e la madre dei minori, non sarebbe funzionale al loro interesse,

considerato il fatto che comunque la relazione con la ricorrente non era mai stata interrotta e che non rispondeva ad una esigenza dei minori incrementare ulteriormente la frequentazione.

Tre casi esemplificativi di come le relazioni del minore, in ambito carcerario e familiare, vengano valutate ai fini del decidere dando vita ad un orientamento giurisprudenziale che tiene sempre più in debito conto la personalità del minore, il suo punto di vista, la complessità contestuale e relazionale in cui si trova o si è trovato.

Avv. Chiara Merlo

Diritto civile

Massima del decreto del 23 ottobre 2018

Art. 330 – 333 – 336, terzo comma, c.c. – art. 709 ter c.p.c.

Parole chiave: Sospensione della responsabilità genitoriale. Elevata conflittualità tra i genitori. Ammonizione genitori.

Nell'ambito di un procedimento per la decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale, aperto su ricorso del PMM per la verifica delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, il Tribunale per i Minorenni di Roma all'esito dell'attività istruttoria adottava in via provvisoria e urgente il decreto immediatamente esecutivo con il quale stabiliva che la responsabilità genitoriale dei genitori sul figlio minore dovesse essere sospesa in quanto la mancanza di cooperazione, il loro conflitto, la loro non considerazione dello stato di sofferenza psicologica del minore, rendeva evidente la loro incapacità genitoriale e, dunque, l'inadeguatezza nei confronti del figlio. Il Collegio nello stesso provvedimento ammoniva i genitori ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. a prestare la massima collaborazione con gli operatori, a sottoporsi agli accertamenti indicati nel provvedimento e a collaborare con i Servizi Sociali, potendo il Tribunale trarre dal loro comportamento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., con avviso che in caso di mancata attenuazione del livello di conflittualità, il Giudice avrebbe disposto il collocamento immediato del minore in casa famiglia. Ed ancora ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. il Tribunale ammoniva il padre a tenere un comportamento corretto e non denigrante dell'altra figura genitoriale, con avviso che la persistenza di questi atteggiamenti avrebbe determinato la disposizione di incontri padre-figlio in forma protetta.

Tribunale per i Minorenni di Roma decreto del 23/10/2018



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale,

riunito in Camera di Consiglio, con la presenza dei Giudici:

Dott.ssa Donatella Formisano	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Rispoli	Giudice relatore
Dott.ssa Luisa Capponcini	Giudice Onorario
Dott. Carmine Di Gesù	Giudice Onorario

Nel procedimento n. XX /VG, per decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale nell'interesse del minore XX, nt. il 22/06/2012, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso del PMM in sede del 4/05/16 per la verifica della responsabilità genitoriale nell'interesse del minore in epigrafe indicato e la richiesta, in via di urgenza, di sospensione della responsabilità genitoriale paterna e ordine di immediata restituzione del minore alla madre;

considerato che il procedimento nasce da una segnalazione della madre del minore nella quale la stessa faceva presente che il padre aveva trattenuto il bambino presso di sé non rispettando quanto indicato nella sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 3/08/17 che aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre e regolato gli incontri del minore con il padre;

vista l'istruttoria esperita nel presente procedimento da cui è emerso: che i genitori continuano ad essere molto conflittuali tra loro; che la XX, madre del minore, appare essere molto fragile e non riesce a gestire il rapporto con il XX, padre dello stesso; che il XX ha un atteggiamento eccessivamente controllante nei confronti della XX, tende ad avere una sorta di iper-cura verso il figlio, con comportamenti svalutanti verso la XX; che entrambi i genitori non si sono attenuti alle indicazioni del Tribunale ordinario, in ordine ai percorsi di sostegno proposti; che i genitori non hanno mai osservato le indicazioni del Servizio Sociale neppure quando era in corso il procedimento dinanzi al tribunale ordinario; che il minore presenta lievi difficoltà ad essere al passo con i programmi didattici; che il padre mette in discussione persino l'abbigliamento del minore a scuola e telefona tutti i giorni per assicurarsi che il minore stia a scuola;

ritenuto che vada sospesa la responsabilità dei genitori sul figlio minore perché la mancanza di cooperazione, il loro conflitto, la loro non considerazione dello stato di sofferenza psicologica del minore, rende evidente la loro incapacità genitoriale e dunque la loro inadeguatezza nei confronti del figlio che comincia a presentare problemi;

ritenuto di dover nominare Tutore provvisorio della minore il Sindaco pro-tempore del Comune di Roma;

ritenuto, inoltre di disporre un accertamento al TSMREE sulle condizioni psico-fisiche del minore;

rilevato, altresì, di dover prescrivere ai genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare e, quindi, di sostegno alla genitorialità, cui gli stessi dovranno essere indirizzati dal Servizio Sociale XX di Roma, nonchè di attenersi a tutte le indicazioni date dal Servizio Sociale;

considerato, altresì, di invitare la XX ad intraprendere, ovvero ad intensificare (se già intrapreso), un percorso di sostegno individuale, ed il XX un percorso psicoterapeutico strutturato e costante in relazione alle problematiche già evidenziate in sede di CTU espletata dinanzi al giudice ordinario;

considerato, inoltre, di dover ammonire ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. entrambi i genitori a prestare la massima collaborazione con gli operatori, a sottoporsi ai predetti accertamenti ed a collaborare con i Servizi nell'esclusivo interesse del minore potendo il Tribunale, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti, avvertendo gli

stessi che, qualora non si attenui la conflittualità oggi esistente e verranno rilevati elementi di sofferenza nel minore, si provvederà all'immediato collocamento del minore in casa famiglia; considerato di dover ammonire, sempre ai sensi del citato art. 709 ter c.p.c., il XX a tenere con il minore un comportamento corretto, non denigrante della figura materna e non ipercontrollante, rilevando che, qualora non vi siano miglioramenti di sorta, potranno essere disposti incontri padre-figlio soltanto in forma protetta; ritenuto di dover stabilire che il predetto Servizio Sociale dovrà controllare e riferire tempestivamente a questo Tribunale di ogni variazione della situazione meritevole di intervento e comunque aggiornare sulla situazione del nucleo familiare, e sull'osservanza delle prescrizioni impartite e sugli esiti dei percorsi intrapresi dai genitori, effettuando periodiche verifiche anche domiciliari e colloqui e monitorando i comportamenti del minore a scuola; ritenuto di dover risentire il Servizio Sociale per un aggiornamento della situazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 336, comma 3, c.c. e 709 ter c.p.c., in via provvisoria ed urgente, nell'interesse del minore XX, nt. il 22/06/2012, così dispone:

- 1) sospende la responsabilità genitoriale di XX e XX sul predetto figlio minore.
- 2) Nomina tutore provvisorio del minore il Sindaco pro-tempore del Comune di Roma.
- 3) Dispone un accertamento al TSMREE della ASL competente secondo il luogo di residenza familiare (Roma, via XX) sulle condizioni psico-fisiche del minore. Il predetto accertamento dovrà essere effettuato **entro il 10/03/19**.
- 4) Prescrive ai genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare e, quindi, di sostegno alla genitorialità, cui gli stessi dovranno essere indirizzati dal Servizio Sociale del XX di Roma, nonchè di attenersi a tutte le indicazioni date dal Servizio Sociale.
- 5) Invita la XX ad intraprendere, ovvero ad intensificare (se già intrapreso), un percorso di sostegno individuale, ed il XX un percorso psicoterapeutico strutturato e costante in relazione alle problematiche già evidenziate in sede di CTU espletata dinanzi al giudice ordinario.
- 6) Ammonisce entrambi i genitori a prestare la massima collaborazione con gli operatori, a sottoporsi ai predetti accertamenti ed a collaborare con i Servizi nell'esclusivo interesse del minore potendo il Tribunale, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti, avvertendo gli stessi che, qualora non si attenui la conflittualità oggi esistente e verranno rilevati elementi di sofferenza nel minore, si provvederà all'immediato collocamento del minore in casa famiglia.
- 7) Ammonisce il XX a tenere con il minore un comportamento corretto, non denigrante della figura materna e non ipercontrollante, rilevando che, qualora non vi siano miglioramenti di sorta nel rapporto, potranno essere disposti incontri padre-figlio soltanto in forma protetta.
- 8) Stabilisce che il predetto Servizio Sociale controlli e riferisca tempestivamente a questo Tribunale di ogni variazione della situazione meritevole di intervento e comunque aggiornando sulla situazione del nucleo familiare, e sull'osservanza delle prescrizioni impartite e sugli esiti dei percorsi intrapresi dai genitori, effettuando periodiche verifiche anche domiciliari e colloqui e monitorando i comportamenti del minore a scuola.
- 9) Dispone la convocazione del Servizio Sociale del XX per l'udienza che si terrà dinanzi al Giudice delegato XX per il giorno
- 10) Decreto immediatamente efficace.

Si comunichi al Servizio Sociale del XX di Roma, al TSMREE della ASL competente secondo il luogo di residenza familiare del minore, (Roma, XX) nonchè al PMM ed ai genitori del minore.

Deciso a Roma il 23\10\18

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

Massima del decreto del 26 marzo 2019

Art. 317 bis c.c.; art. 337 ter c.c.; art. 8 Cedu.

Parole chiave: Diritto dei nonni di mantenere un rapporto con i propri nipoti. Diritto funzionale.

Il diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti, definito come "diritto relazionale", è pur sempre da considerarsi recessivo, a fronte del prioritario diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata.

Infatti, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, assume nell'ordinamento una posizione soggettiva che merita riconoscimento, soltanto se funzionale al diritto pieno e prevalente della persona di minore età ad un armonico sviluppo della personalità ed alla cura del suo benessere psico-fisico.

Inoltre, non sussiste un diritto dell'ascendente all'adozione di provvedimenti che garantiscano la frequentazione con il nipote, quando questa, di fatto, si svolge e non è impedita.

Tribunale per i Minorenni di Roma decreto del 26/03/2019



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con la presenza di:

Dott.ssa Donatella Formisano	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Rispoli	Giudice relatore
Dott.ssa M.R. Genovese	Giudice Onorario
Dott. Pietro Ferrara	Giudice Onorario

Nel procedimento nr. XX/Vg, per un provvedimento ex art. 317 bis c.c. nell'interesse dei minori XX nt. il 17/05/2003 e XX, nt. il 24.02.2007, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art. 317 bis c.c., XX, nonna materna dei minori adiva questo Tribunale per la salvaguardia del suo diritto di mantenere un rapporto significativo con i propri nipoti a suo dire ostacolato dalla madre dei minori, XX.

La madre dei minori si costituiva con comparsa con la quale chiedeva il rigetto del ricorso e, in via subordinata, accertamenti sull'eventuale abuso di alcool e sostanze da parte della ricorrente.

Nel corso dell'istruttoria veniva sentita la ricorrente, la madre dei minori ed il minore XX. Il padre ed il minore XX non comparivano. Veniva, altresì, acquisita la relazione del Consultorio della ASL XX redatta su richiesta della Corte di appello di Roma presso cui pende un altro giudizio nell'interesse dei minori.

Ciò posto si premette quanto segue.

Il diritto del minore di "conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale" sancito dall'art. 337 ter c.c. è garantito *in primis* con l'adozione, da parte del Giudice della crisi familiare, dei provvedimenti relativi alla prole e, in particolare, attraverso la tutela del "rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", così come normalmente avviene nei rapporti familiari nel contesto della famiglia unita.

Il corrispondente diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, solo allorché impedito nell'esercizio, legittima l'intervento giudiziale ai sensi dell'art. 317 bis c.c. per l'adozione dei provvedimenti più idonei nell'interesse del minore.

La costruzione sistematica dei diritti - del minore e dell'ascendente - anzi richiamati porta dunque ad affermare: a) che se la lesione del diritto sorge nel contesto o per effetto di una crisi familiare in corso non può prescindere dalla regolamentazione che il Giudice della famiglia abbia imposto perché a tale Giudice compete di tutelare il rapporto significativo del minore con le famiglie di origine, materna e paterna; b) non sussiste un diritto dell'ascendente all'adozione di provvedimenti che garantiscano la frequentazione quando questa di fatto si svolge e non è impedita; c) ove, al contrario tale esercizio sia contestato (dai genitori del minore) i provvedimenti giudiziali sono comunque strumentali all'interesse del minore ("*Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317 bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'art. 8 Cedu fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, non ha carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzia in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento degli obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.*" (ordinanza n. 15238 del 12/06/2018).

Applicando i superiori principi al caso in esame, deve considerarsi quanto segue.

La frequentazione della nonna con i nipoti non si è mai interrotta e si intuisce un elevato livello di conflittualità tra la madre e la nonna paterna, a fronte della quasi totale assenza del padre dalla vita dei minori.

L'accertamento compiuto dalla ASL, in relazione al procedimento pendente in Corte di Appello, ha evidenziato come sia opportuno *"che le nonne vedano i ragazzi solo quando questi lo desiderino, in considerazione dell'altissima conflittualità che è in atto tra gli adulti componenti la famiglia in toto e il nucleo familiare ristretto (padre, madre e figli)"*.

Tutto quanto sopra evidenziato, rileva il Tribunale che il ricorso deve essere respinto.

Invero il diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti, da taluni definito come "diritto relazionale", è pur sempre da considerarsi, come sopra accennato, recessivo a fronte del prioritario diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. La predetta interpretazione si basa sulla circostanza che il legislatore, allo scopo di salvaguardare il diritto dell'ascendente a mantenere rapporti significativi con i nipoti, ha stabilito che il giudice può adottare gli opportuni provvedimenti ritenuti *"più idonei nell'interesse del minore"*, con ciò evidenziando che l'interesse del minore è pur sempre il "faro" che deve orientare le scelte degli interpreti e degli operatori. Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, dunque, appare assume nell'ordinamento una posizione soggettiva che merita riconoscimento soltanto se funzionale al diritto pieno e prevalente della persona di minore età ad un armonico sviluppo della personalità ed alla cura del suo benessere psico-fisico.

Nel caso di specie, l'esito dell'istruttoria espletata ha evidenziato che comunque non c'è mai stata una interruzione di rapporti tra la nonna ed i nipoti e che non appare opportuno, in quanto contrario al benessere psico-fisico dei minori, che la nonna veda i nipoti più di quanto loro lo richiedano.

In sostanza, ritiene il Tribunale, che, allo stato, consentire la frequentazione dei minori con la ricorrente, oltre quanto già avviene, non possa certo costituire una risorsa per i ragazzi che verrebbero ad essere posti al centro di gravi conflitti familiari.

P.Q.M.

Visto l'art. 317 bis c.c., definitivamente pronunciando sul ricorso presentato nell'interesse di XX nt. il 17/05/2003 e XX, nt. il 24.02.2007, così provvede:

a) rigetta il ricorso.

Si comunichi alla ricorrente, ai genitori dei minori, al Consultorio della ASL XX.

Deciso a Roma il 26/03/19

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

Diritto Penale

Massima ordinanza

Art. 22 del D.Lvo 121/2018; art. 14 D.Lvo 121/2018; art. 69 l. 354/1975; art. 35 bis O.P.; art. 42 O.P.

Parole chiave: Richiesta di trasferimento del detenuto minorenne ex art. 42 O.P.

Le ragioni indicate nel parere favorevole della direzione alla richiesta di trasferimento avanzata dal comandante, fanno riferimento alla "scarsa adesione al trattamento finora proposto e ai numerosi rilievi disciplinari". ... si osserva che tali motivazioni non possono essere poste a sostegno di un trasferimento ex art. 42 O.P. che come noto non può mai avere una finalità sanzionatoria o disciplinare.

Quanto ai motivi di "incompatibilità venutasi a creare a seguito della denuncia querela sporta dallo stesso", ossia l'esercizio del diritto di querela nei confronti di personale di polizia penitenziaria per il reato di percosse, si esprime perplessità in ordine alla possibilità di ritenerli "motivi di sicurezza o esigenze d'istituto" ai sensi dell'art. 42 O.P.

Tribunale per i Minorenni di Roma, Ufficio Magistrato di Sorveglianza ordinanza



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Al Centro di Giustizia minorile per il Lazio, Abruzzo e Molise
All'Istituto per i minorenni di Roma XXX
E, p.c.
Al Dipartimento di Giustizia Minorile e di comunità

Oggetto: XX, nato in XX il XX – richiesta trasferimento inoltrata dall'IPM di XX con nota n. XXXX del 26.11.2019

In riferimento alla nota indicata in oggetto, trasmessa a questo MDS con richiesta di esprimere "con cortese urgenza e qualora necessario" il nulla osta al trasferimento di XX, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, e generale, si osserva che il nulla osta di questo MDS è previsto ai sensi dell'art. 22 del D.Lvo 121/2018.

Inoltre, si ritiene opportuno che la Direzione dell'IPM di XX acquisisca, per poi trasmetterlo a codesto CGM, il preventivo parere del magistrato di sorveglianza al trasferimento di un detenuto per il quale è in corso un progetto di intervento educativo ex art. 14 D.Lvo cit., che sarebbe interrotto dal trasferimento anche qualora fosse assicurato il principio di territorialità. I principi ispiratori del nuovo ordinamento penitenziario minorile, infatti, tendono ad assicurare un'ampia serie di interventi in favore del detenuto ascritto al circuito minorile, a cui il magistrato di sorveglianza partecipa in prima persona con i colloqui in istituto e le relative riunioni dell'equipe. E' di conseguenza opportuno che al MDS sia data la possibilità di esprimere le proprie valutazioni in una materia che, soprattutto nel circuito minorile, appare strettamente connessa all'attuazione del trattamento rieducativo, al rispetto delle leggi e dei regolamenti e alla lesione di diritti ex art. 69 l. 354/1975, anche in via preventiva rispetto alla eventuale instaurazione della procedura del reclamo ex art. 35 bis o.p.

In relazione alla posizione di XX in particolare si osserva quanto segue.

Il detenuto ha 17 anni, un fine pena all'XX.5.2021 decorrente dal XX.6.2018, è già stato trasferito da diversi istituti. E' stato adottato e successivamente rifiutato dalla famiglia adottiva, con la quale è in corso un tentativo di recupero della responsabilità genitoriale, punto essenziale del progetto educativo. Dalle relazioni in atti emerge la complessa situazione psicologica del ragazzo, costellata di abbandoni, comportamenti oppositivi e violenti, incapacità di adesione alle regole e conseguente personale mortificazione e disistima. E' senza dubbio una persona difficile da gestire in IPM, nei cui confronti il fallimento educativo è senz'altro da mettere in conto, ma comunque assolutamente doveroso.

Questo MDS ha effettuato tre colloqui con XX: a giugno, settembre e, da ultimo il XX.11.2019, in occasione del quale sono stati discussi gli obiettivi da perseguire con un comportamento intramurario corretto (un permesso da trascorrere con la famiglia), i rilievi disciplinari che gli sono stati elevati, la necessità di un ulteriore periodo di osservazione prima di ottenere un permesso. All'esito del colloquio con il detenuto, in occasione della riunione con l'equipe, assenti il direttore ed il comandante, questo MDS aveva avuto modo di rappresentare le proprie perplessità in ordine ad un trasferimento, sia definitivo che per "aggregazione temporanea" (di cui per inciso non si coglie il presupposto normativo).

Le ragioni indicate nel parere favorevole della direzione alla richiesta di trasferimento avanzata dal comandante, fanno riferimento alla "scarsa adesione al trattamento finora proposto e ai numerosi rilievi disciplinari". Senza entrare nel merito di quanto rappresentato, si osserva che tali motivazioni non possono esser poste a sostegno di un trasferimento ex art. 42 O.p., che come noto non può mai avere una finalità sanzionatoria o disciplinare.

Quanto ai motivi di "incompatibilità venutasi a creare a seguito della denuncia querela sporta dallo stesso", ossia l'esercizio del diritto di querela nei confronti di personale di polizia penitenziaria per il reato di percosse, si esprime perplessità in ordine alla possibilità di ritenerli "motivi di sicurezza o esigenze d'istituto" a sensi dell'art. 42. O.p.

In ogni caso si ritiene che la professionalità della polizia penitenziaria che opera nell'IPM sia assolutamente in grado di gestire la situazione di conflittualità che può essersi ingenerata a seguito della proposizione della querela, in attesa che quanto denunciato sia accertato.

Ritiene in definitiva questo MDS che l'unica possibilità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi indicati nel piano di trattamento formulato nell'interesse di XX, passi necessariamente per la permanenza in un istituto per l'intera durata della pena, senza che il problema – oggettivo – della sua gestione sia trasferito da un istituto all'altro, unitamente al detenuto.

Non si concede pertanto il nulla osta al trasferimento in istituto che non assicuri il principio di territorialità e si esprime allo stato, comunque, parere contrario al trasferimento.

Roma

Il Magistrato di sorveglianza
Federico Falzone

Diritto Internazionale

Massima sentenza n. 2135/2018 dell'11.12.2018

Minori – Sottrazione internazionale – Artt. 13 comma 2 e 14 Convenzione Aja 25 ottobre 1980 – Residenza abituale del minore – Trattenimento illecito ai sensi della Legge dello Stato di residenza abituale e della Legge dello Stato ove è trattenuto

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, alla luce della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, in caso di contrasto tra coniugi su ove debba ritenersi radicata la residenza abituale del minore, quest'ultima deve intendersi "quale luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali" (Cass. Sez. Un. Civili 10 febbraio 2017 n. 3555 – Corte di Giustizia 2 aprile 2009 – causa 523/2007). Qualora il trattenimento del minore in uno Stato membro si configuri come illecito sia ai sensi della legge di residenza abituale sia della legge dello Stato ove è trattenuto, l'Autorità richiesta, non sussistendo alcuna condizione ostativa che integri una delle eccezioni elencate dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja, emetterà l'ordine di rientro.

Tribunale per i minorenni di Roma, R.G. 2135/2018 VG, Cron. n. 7567/18 Minori – Sottrazione internazionale – Art. 55 Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Cooperazione delle Autorità Centrali nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale

In caso di sussistenza di specifiche esigenze sanitarie di uno dei genitori, che potrebbero rendere più arduo accudire il figlio autonomamente, lo Stato che ha emesso l'ordine di ritorno deve informare della vicenda i servizi per la protezione dell'infanzia presenti sul territorio dello Stato di rientro, tramite collaborazione tra Autorità Centrali ai sensi del Regolamento (CE) 2201/2003, al fine di facilitare l'eventuale attivazione degli interventi di sostegno più appropriati per la protezione del minore ed il sostegno al genitore.

Tribunale per i minorenni di Roma, R.G. 2135/2018 VG, Cron. n. 7567/18

N. 2135/2018 VG



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Alida Montaldi	Presidente
Dott. Daniela Bacchetta	Giudice est.
Dott. Nico Gizzi	Giudice Onorario
Dott. Ottavia Pennisi	Giudice Onorario

Visti gli atti relativi al minore _____, nato a _____ il _____, figlio di _____ e di _____;

OSSERVA

Nella presente procedura è già intervenuto il decreto del 15 ottobre 2018, che assegnava termini a entrambe le parti per rispondere su specifiche questioni e prescriveva ai genitori la collaborazione necessaria per un'adeguata gestione delle relazioni tra padre e figlio in quella fase interinale.

Lette le memorie depositate dalle parti a seguito di quella pronuncia e acquisito il parere del P.M., il Tribunale perviene oggi a una decisione finale.

..*

La procedura è stata avviata dal signor _____ ai sensi dell'art. 29 della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, con richiesta di ordine di immediato ritorno del figlio _____ in Germania, asserendo che da agosto 2018 la moglie, signora _____ lo tratterrebbe illecitamente in Italia.

E' fatto pacifico che la famiglia composta dai signori _____ e _____ e dal loro figlio _____ si trasferì in Germania nel dicembre 2017, dove il signor _____ aveva trovato lavoro. Rientrata la famiglia in Italia nel luglio 2018 per trascorrervi le vacanze estive, alla fine del periodo prestabilito la signora _____ si rifiutò di ritornare in Germania, restando in Italia con il figlioletto.

Attivato e definito un contenzioso relativo al ritiro e alla restituzione dei documenti di identità del signor _____ e del figlio _____, la signora _____ ha ulteriormente manifestato la volontà di restare in Italia con il figlio, trasferendosi presso familiari e attivando la procedura di separazione avanti il Tribunale ordinario di _____.

La prima questione da risolvere in questa sede è relativa alla residenza abituale del minore, secondo il signor _____ stabilizzata in Germania, secondo la signora _____ radicata in Italia da sempre e non modificata per effetto del trasferimento in Germania.

Va qui ricordato che per residenza abituale di un minore deve intendersi *“il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le*

relazioni familiari e sociali" (Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Febbraio 2017, n. 3555, che richiama la sentenza della Corte giustizia del 2 aprile 2009 nella causa 523/2007).

Applicando tali criteri, si ritiene che il luogo di residenza abituale di _____ sia la Germania, dove:

- 1) l'intera famiglia si è trasferita nel dicembre 2017 sulla base di un progetto condiviso e con una prospettiva temporale a medio-lungo termine, anche tenendo conto della malattia della signora _____ e delle sue necessità terapeutiche, spostandosi la casa familiare, ricostituita a _____ in forza di un contratto di locazione di durata pluriennale, con lo spostamento della mobilia (pur restando nella casa mantenuta in Italia quanto necessario per permettere la famiglia di trascorrervi i periodi di vacanza);
- 2) l'intera famiglia si è organizzata sulla base del lavoro del signor _____ in Germania, che ha - e ha avuto fin dall'inizio - caratteristiche di stabilità;
- 3) l'intera famiglia, _____ compreso, ha effettivamente vissuto una vita organizzata con caratteristiche di stabilità per essere organizzato la propria vita, ricostituendosi la vita familiare e sociale: in particolare la signora _____ vi ha organizzato le cure mediche necessarie e _____ vi ha frequentato la scuola materna ed è stato iscritto al sistema sanitario;
- 4) il minore è stato accudito da entrambi i genitori, che hanno costituito per lui i fondamentali riferimenti affettivi e di accudimento.

Nulla è emerso che possa far ritenere provvisorio il trasferimento in Germania della famiglia _____, e tanto meno che la collocazione di _____ potesse dipendere da autonome decisioni della signora _____. Opinare diversamente significherebbe consentire alla riserva mentale di prevalere sulla realtà delle azioni.

La circostanza che la maggior parte della vita di _____ si sia svolta in Italia e che in Italia si trovino i suoi parenti ha un rilievo limitato e comunque non dirimente: prevale la constatazione della condivisa decisione dei coniugi di radicare la vita familiare in Germania e la seria messa in atto di tale decisione, con il diretto coinvolgimento del figlio minore. Se è vero che all'età di _____ sono prevalenti le relazioni familiari rispetto a quelle sociali, tuttavia qui contano quelle con i due genitori, entrambi attivamente coinvolti nell'accudimento quotidiano del figlio, entrambi affettivamente significativi e necessari. Ciò porta ad escludere, nel caso di specie, che la collocazione del minore debba essere indissolubilmente legata a quella della madre.

Ritenuto dunque che la residenza abituale di _____ sia in Germania, deve poi osservarsi che:

- 1) allo stato, nessun giudice, né in Italia né in Germania, ha ancora assunto alcun provvedimento relativo all'affidamento del minore e alla sua collocazione;
- 2) allo stato, i due coniugi esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale.

L'unilaterale decisione della signora _____ di trattenere il figlio in Italia deve dunque essere ritenuta illecita: è illecita ai sensi della legge tedesca, che in caso di genitori coniugati tra loro prevede l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (artt. 1626 e 1627 del codice civile tedesco), e che dunque non entra in collisione con le norme italiane indicate dall'art. 36 bis Legge 218/95 come norme di applicazione necessaria ("1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad

entrambi i genitori la responsabilità genitoriale:...); ed è illecita altresì per la legge italiana (cfr. art. 316 cod. civ.: *“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.”*).

Da tali constatazioni deriva la necessità di emettere l'ordine di ritorno di _____ in Germania, non sussistendo alcuna condizione ostativa che integri una delle eccezioni elencate dall'art. 13 della Convenzione dell'Aia.

In particolare, non si ritiene che dal ritorno di _____ in Germania possa derivare al minore un rischio di pericolo fisico o psichico, o che comunque ciò possa costituire una situazione intollerabile.

Tanto più in considerazione del fatto che il signor _____ rispondendo alla questione sollevata con il decreto del 15 ottobre 2018, ha assicurato la sua volontà di conferire alla signora _____ – se lei deciderà di accompagnare il figlio - l'uso esclusivo dell'abitazione sita a _____ in _____, di farsi carico delle spese relative al mantenimento della moglie e del figlio e di assumere una persona per aiutare la signora _____ nella gestione quotidiana della casa e del figlio.

Tali condizioni, che il signor _____ si è formalmente impegnato a rispettare, consentiranno alla signora _____ di trattarsi in Germania insieme al bambino nel tempo necessario per l'attivazione e la definizione della procedura giudiziaria relativa all'affidamento di _____ e alla sua collocazione presso l'uno o l'altro genitore.

Tale procedura giudiziaria dovrà (anzi avrebbe già dovuto) essere attivata con la massima urgenza, nell'interesse del minore a che la sua situazione giuridica sia definita nel più breve tempo possibile. Sempre che il giudice tedesco non prenda in considerazione, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) 2201/2003, il trasferimento della competenza al giudice italiano, ritenendo che sussista un legame particolare del minore con l'Italia e che il giudice italiano sia *“più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore”*.

Stante le specifiche esigenze sanitarie della signora _____ che potrebbero renderle più arduo accudire il figlio autonomamente, si ritiene necessario informare della vicenda i servizi tedeschi per la protezione dell'infanzia, tramite la collaborazione tra Autorità Centrali ai sensi del Regolamento (CE) 2201/2003, in modo da facilitare l'eventuale attivazione degli interventi di sostegno più appropriati per la protezione del minore e il sostegno alla madre.

*_*_*

Il collegio ritiene che all'odierna decisione debba seguire la compensazione delle spese di lite. Si ritiene infatti determinante al riguardo il disequilibrio tra le condizioni delle due parti, sia sotto il profilo dell'inabilità fisica, che rende la signora _____ soggetto più fragile, sia sotto il profilo della diversa capacità economica. Tale situazione ha evidentemente inciso sulle sue decisioni, errate ma comprensibili. Inoltre, non può non considerarsi, come questo collegio aveva suggerito alle parti nel precedente decreto, che tale complessiva situazione avrebbe potuto trovare soluzione nella procedura già attivata dalla signora _____ avanti il Tribunale

ordinario di _____, mentre – malgrado la posizione assunta dal signor _____ – questi non ha ancora attivato alcuna procedura giudiziaria in Germania.

Infine, quanto alla richiesta della difesa del signor _____ a proposito dell'espunzione dagli atti dei riferimenti ai messaggi scambiati tra lo stesso e il suo difensore, ritenuti rientrare nella confidenzialità del rapporto di assistenza legale professionale, si rileva che essi sono del tutto influenti rispetto all'odierna decisione e che da ciò deriva la superfluità di una decisione al loro riguardo.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 7 della legge 64/94;

Visti gli articoli 3, 11 e seguenti della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 11 del Regolamento (CE) n. 2201/2003;

Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva;

ORDINA l'immediato ritorno in Germania del minore I _____, nato a _____ il _____

PRESCRIVE ai genitori di collaborare attivamente e lealmente per realizzare e facilitare il rientro del figlio in Germania.

DA' ATTO che, qualora la signora _____ decidesse di accompagnare il figlio minore in Germania, il signor _____ si è impegnato a:

- conferire alla signora _____ l'uso esclusivo dell'abitazione sita a _____
- farsi carico di tutte le spese relative al mantenimento della moglie e del figlio;
- assumere una persona per aiutare la signora _____ nella gestione quotidiana della casa e del figlio.

RICHIEDE all'Autorità Centrale italiana, nel quadro della cooperazione in materia di responsabilità genitoriale prevista dal Regolamento (CE) 2201/2003, di informare l'omologa Autorità Centrale tedesca affinché segnali l'imminente rientro in Germania del minore _____, nato a _____ il _____, figlio di _____ e di _____

_____ con residenza in _____

Spese compensate.

Roma, 3.12.2018.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Si comunichi:

- ai genitori presso i rispettivi difensori
- al P.M. in sede
- al Tribunale di _____ nella procedura
- all'Autorità Centrale italiana.

n. 7567/18 Cronolog
 Depositata in Cancellerie
 oggi 11/12/18
 II. CANCELLIERE

Massima Sentenza n. 2247/2018 del 20.12.2018

Minori – Sottrazione internazionale – Art. 13 comma 2 Convenzione Aja 25 ottobre 1980 – ascolto del minore - opposizione al ritorno

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, alla luce della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, alla constatazione della illiceità del trattenimento non può far seguito l'emissione dell'ordine di ritorno in caso di sussistenza di una delle cause di eccezione previste dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja 1980. L'Autorità competente po' rifiutarsi infatti di ordinare il ritorno del minore qualora accerti che vi si oppone, avendo raggiunto un'età ed un grado di maturità tali da rendere opportuno tener conto del suo parere. (Nella fattispecie in esame l'ascolto aveva evidenziato una attenta consapevolezza del minore della sua vicenda familiare, una buona capacità introspettiva che gli consentiva di analizzare e di esporre i propri sentimenti e le proprie aspettative. L'ordine di rientro non sarebbe stato compreso, sarebbe stato fonte di sofferenza e avrebbe rischiato di danneggiare ulteriormente il rapporto con uno dei genitori, già compromesso da decisioni improvvise e metodi comunicativi inadeguati di entrambi i genitori).

Tribunale per i minorenni di Roma. R.G. n. 2247/2018 VG, Cr. n. 7724/18

N. 2247/2018 VG



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Alida Montaldi	Presidente
Dott. Daniela Bacchetta	Giudice est.
Dott. Nico Gizzi	Giudice Onorario
Dott. Ottavia Pennisi	Giudice Onorario

Visti gli atti relativi alla minore **.....**, nata in **.....** il **.....**,
figlia di **.....** e di **.....**;

OSSERVA

In data 8.10.2018 la signora **.....** presentato ricorso ai sensi dell'art. 29 della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, chiedendo l'immediato rientro della figlia **.....** negli Stati Uniti, dove ha residenza abituale, asserendo che il padre **.....** la tratterebbe illecitamente in Italia dal 4.9.2018.

L'istante ricostruisce i fatti come segue.

L'istante e il signor **.....** contraevano matrimonio civile a **.....**. Nel 2003 il signor **.....** veniva assegnato come appuntato scelto alla missione italiana all'ONU, trasferendosi così la coppia a **.....**. Nel 2006 i coniugi adottavano in **.....** la minore **.....** nata nel 2004.

Nel 2007 i coniugi si separavano e nel 2008 il signor **.....** rientrava definitivamente in Italia, stabilendosi a **.....** mentre la signora **.....** e la figlia rimanevano a **.....**. Da allora la minore ha sempre vissuto a **.....** con la madre. Nel 2012 si è unito a loro il nuovo compagno della **.....**.

Nel 2011 è intervenuta la sentenza di divorzio emessa dalla Sezione Matrimoniale della Corte Suprema di **.....**. Tale pronuncia ha affidato in via esclusiva **.....** alla madre.

Su accordo delle parti, in questi anni, la minore ha trascorso regolarmente in Italia con il padre le vacanze estive e altri periodi di vacanza.

L'istante segnala che, durante tali soggiorni della minore in Italia, il signor **.....** avrebbe influenzato **.....** portandola a manifestare disagio e insofferenza al rientro a **.....** e rendendo in più occasioni emotivamente difficoltoso il rientro negli Stati Uniti.

In data 1.6.2018, nel corso di un procedimento in materia di custodia e di diritto di visita innanzi la Family Court of the State of **.....**, le parti raggiungevano e sottoscrivevano un accordo in cui concordavano:

1. l'affidamento congiunto della figlia;
2. la fissazione della residenza abituale di **.....** presso l'abitazione della madre; il divieto di decisioni unilaterali a proposito della residenza della figlia al di fuori degli Stati Uniti;
3. la durata di almeno otto settimane delle vacanze estive che **.....** può trascorrere in Italia con il padre, tenendo conto del gradimento della figlia;
4. l'impegno del signor **.....** far rientrare la figlia negli USA al termine di ogni periodo di vacanza presso di lui.

Veniva, inoltre, stabilito che le parti avrebbero congiuntamente presentato una richiesta alla competente corte d'appello italiana per la trascrizione e/o dichiarazione di esecutività della decisione di omologa dell'accordo, condizionando l'attuazione del punto 4 (viaggi della minore in Italia) alla presentazione dell'istanza congiunta in questione.

Tale condizione veniva adempiuta il [redacted] quando le parti presentavano istanza congiunta alla Corte d'Appello di Roma (proc. [redacted]).

Pertanto, in data 8.7.2018 la minore partiva per l'Italia, con rientro negli USA previsto per il 4.9.2018.

Nonostante ciò, in data 5.9.2018 il padre della minore comunicava il mancato rientro della minore in USA segnalando che ciò dipendeva dal rifiuto della stessa di tornare a [redacted].

Attualmente, dunque, [redacted] si trova ancora a [redacted] presso il padre. La signora [redacted] afferma di incontrare notevoli difficoltà a contattare la figlia e ad averne notizie.

L'istante ribadisce che la volontà di [redacted] sarebbe condizionata e influenzata dal padre, che farebbe leva sulla fragilità emotiva della figlia.

L'istante chiede pertanto al Tribunale, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aia del 1980, di ordinare l'immediato rientro della minore negli USA; in via subordinata, chiede che la minore venga ascoltata e, qualora si ritenga necessario, che venga disposta una consulenza psicologica tesa ad accertare l'effettiva volontà di [redacted].

Il signor [redacted] si è costituito preliminarmente eccependo la tardiva notifica del ricorso.

Nel merito, espone i fatti accaduti alla fine dell'estate 2017, quando, dopo le vacanze trascorse in Italia con lui, [redacted] si rifiutò di volare per rientrare a [redacted].

[redacted] tanto che l'aereo sul quale il padre l'aveva imbarcata dovette ritardare la partenza per farla tornare a terra. Anche il tentativo di farla partire con un volo successivo era fallito. La signora [redacted] arrivava personalmente in Italia per prendere con sé la figlia, ma di fronte al rifiuto irremovibile di [redacted] cedeva e consentiva che la figlia restasse in Italia per un anno.

[redacted] tornava poi a [redacted] per le vacanze di Natale, con l'intesa di rientrare in Italia all'inizio di gennaio, ma a questo punto la madre impediva questo viaggio, trattenendo la figlia negli USA. Nell'immediatezza, la minore avrebbe addirittura chiesto l'intervento della polizia.

Nei mesi successivi la signora [redacted] attiva una procedura giudiziaria avanti il competente tribunale di [redacted] per ottenere che gli incontri tra padre e figlia siano limitati al territorio di [redacted]. Di qui il provvedimento cui fa riferimento la stessa signora [redacted] e l'attivazione della procedura avanti la Corte d'Appello di Roma per ottenerne il riconoscimento e dichiarazione di esecutività.

Arrivata [redacted] in Italia per trascorrervi le vacanze estive, presto la giovane manifestava il rifiuto a tornare negli Stati Uniti, tanto che in data 29.8.2018 il padre la conduceva presso gli uffici della Procura presso questo Tribunale per esporre la sua volontà. [redacted] difatti non rientrava a [redacted].

All'udienza del 5.11.2018 le parti, convocate personalmente, hanno chiarito e specificato le rispettive posizioni e domande.

Con ordinanza resa nella stessa udienza, il collegio ha disposto l'ascolto della minore, delegandovi i due giudici onorari componenti il collegio. Tale ascolto è stato realizzato il 15.11.2018, dopo che alla prima data fissata (9.11.2018) non era stato possibile provvedervi a causa del ritardo con cui la minore era stata accompagnata negli uffici del Tribunale.

Dopo il deposito di note autorizzate, gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede, che ha espresso il proprio parere in data 3.12.2018.

..*

Sulla questione relativa alla residenza abituale della minore, non vi è dubbio – ed è infatti pacifico tra le parti – che essa debba essere individuata negli Stati Uniti. In tal senso dispone l'accordo tra le parti omologato il 12/11/2017 dalla Family Court di New York, che ha fissato la residenza abituale di [nome] presso l'abitazione della madre, con esplicita esclusione che ciascuno dei genitori possa validamente assumere decisioni unilaterali tali da comportare lo spostamento della residenza della figlia fuori dagli Stati Uniti.

Da questa constatazione deriva la necessità di qualificare come illecito il trattenimento di [nome] in Italia, in contrasto con quanto deciso dal giudice statunitense e concordato tra le parti.

Tuttavia, a tale conclusione non può far seguito l'emissione dell'ordine di ritorno, avendo verificato il collegio la sussistenza di una delle cause di eccezione previste dall'art. 13 della Convenzione dell'Aia del 1980. La norma citata prevede infatti al comma 2 che l'autorità competente può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora accerti che il minore vi si oppone, avendo raggiunto un'età ed un grado di maturità tali da rendere opportuno tener conto del suo parere.

Nella situazione oggi all'esame di questo Tribunale l'ascolto di [nome] ha innanzi tutto permesso di verificare la sua attenta consapevolezza della sua vicenda familiare e una buona capacità introspettiva, che le consente di analizzare e di esporre i propri sentimenti e le proprie aspettative.

[nome] ha esplicitato in modo autentico e sufficientemente maturo il suo desiderio di restare in Italia e ne ha spiegato le ragioni. Ha raccontato di un rapporto da anni difficile con la madre, di cui soffre una certa rigidità e distanza affettiva, non controbilanciato da relazioni sociali vissute come positive, tanto da indurla ad affermare di non ricordare nulla di positivo nel vivere a [luogo]. Ha ricordato con disagio la terapia (psicologica?) intrapresa negli Stati Uniti contro il suo gradimento, e soprattutto ha riferito il sentimento di fiducia tradita quando, rientrata a [luogo] a Natale 2017 per quello che pensava fosse un periodo di vacanza, la madre non la riportò all'aeroporto per tornare in Italia.

Di contro, la vita in Italia è apprezzata come gratificante, sia per le relazioni familiari allargate, sia per la rete di amicizie, sia – e soprattutto – per la vicinanza affettiva con il padre, del quale apprezza la maggiore elasticità rispetto al rigore della madre.

E' molto verosimile che nei sentimenti e nelle aspettative di [nome] vi sia una componente di idealizzazione positiva del padre e dell'ambiente italiano, così come è verosimile che i vissuti negativi verso la madre – e di conseguenza per gli Stati Uniti – siano condizionati dal conflitto adolescenziale forse non adeguatamente contenuto dal padre. Resta un dato di fatto che l'opposizione di [nome] al ritorno negli Stati Uniti è risultata seria e adeguatamente motivata, tenendo conto delle competenze relazionali ed espressive di una giovane di quattordici anni. Particolarmente significativa è apparsa, nella costruzione dell'ostilità verso il ritorno a [luogo] e della sfiducia verso la madre, la vicenda occorsa nel gennaio 2018 allorché [nome] Jovette, da sola, fare i conti con quello che ritenne essere il tradimento dell'accordo con la madre circa il ritorno in Italia. Di qui un rancore che non si è ancora consumato.

Alla luce dei fatti raccolti e della valutazione delle dichiarazioni della minore, il collegio ritiene di dovere tenere conto del punto di vista di [nome], non imponendole un ritorno le cui ragioni non comprenderebbe e che sarebbe certamente fonte di grave sofferenza. Non solo: rischierebbe di danneggiare ulteriormente il rapporto con la madre, già compromesso da decisioni improvide e metodi comunicativi inadeguati di entrambi i genitori.

*_*_*

Il collegio ritiene che all'odierna decisione debba seguire la compensazione delle spese di lite, poiché la decisione di negare l'ordine di ritorno non si fonda sull'accertamento della liceità del trasferimento operato dal signor *[redacted]* che anzi è stato giudicato illecito.
 Né l'applicazione dell'art. 13 della Convenzione si fonda su eventuali comportamenti pregiudizievoli della madre ai danni della figlia.
 Pertanto, si configura una soccombenza reciproca delle parti rispetto al fondamento delle rispettive richieste.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 7 della legge 64/94;
 Visti gli articoli 3, 11 e 13 comma 2 della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
 Respinge l'istanza della signora *[redacted]* volta all'emissione dell'ordine di ritorno negli Stati Uniti della minore *[redacted]*
 Spese di lite compensate.
 Roma, 3.12.2018.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Si comunichi:

- ai genitori presso i rispettivi difensori
- al P.M. in sede
- all'Autorità Centrale italiana, per informazione.

N. *1724/18* Cronolog.
 Depositata in Cancelleria
 oggi *20 DIC 2018*
 IL CANCELLIERE